

L. 29 aprile 1949, n. 264 ⁽¹⁾.

Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati ^{(2) (3)}.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° giugno 1949, n. 125, S.O. Vedi, inoltre, il titolo V della L. 20 maggio 1970, n. 300, riportata alla voce Lavoro.

(2) L'art. un., L. 31 marzo 1966, n. 205 (Gazz. Uff. 22 aprile 1966, n. 98), modificato dall'art. 7, L. 27 ottobre 1969, n. 754, ha disposto:

«

Articolo unico. L'alunno che abbia superato o che superi l'esame finale negli istituti professionali consegue un diploma di qualifica, che varrà ai fini dei rapporti contrattuali dopo un periodo di inserimento nel lavoro da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque non superiore a tre mesi.

Tale qualifica va trascritta sul libretto di lavoro, anche ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni». Vedi, anche, il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, nonché l'art. 21, L. 11 marzo 1988, n. 67.

(3) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

TITOLO I

Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati ⁽⁴⁾

1. [È istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati ⁽⁵⁾] ⁽⁶⁾.

(4) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

(5) La Commissione predetta sostituisce il Comitato per la disoccupazione di cui all'*art. 9, R.D.L. 20 maggio 1946, n. 373*, ed il Comitato per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale dei lavoratori disoccupati, di cui all'*art. 2, D.Lgs.C.P.S. 7 novembre 1947, n. 1264*. Vedi, in proposito, l'*art. 6* della presente legge.

(6) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

2. [La Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati ha il compito:

1) di esprimere pareri di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo sulla disciplina del servizio del collocamento, sulla determinazione dei criteri di valutazione circa lo stato di bisogno dei lavoratori disoccupati ai fini delle precedenza nell'avviamento al lavoro, sui criteri del reclutamento degli emigranti e sull'attuazione delle disposizioni di cui al titolo II;

2) di esprimere pareri sui ricorsi che siano presentati avverso le decisioni degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di collocamento, nonché avverso le decisioni delle Commissioni provinciali, prese in base all'*art. 25*;

3) di esprimere pareri sulla concessione di sussidi straordinari di disoccupazione e di dare pareri e fare proposte sui provvedimenti in genere a favore dei disoccupati;

4) di esprimere pareri sulle richieste di istituzione di corsi per disoccupati e di quelli di riqualificazione aziendale; sulle richieste di istituzione dei cantieri-scuola di cui all'*art. 45*; su tutte le altre questioni interessanti la materia di cui al titolo IV, e di fare proposte sulle predette materie;

5) di esprimere pareri e fare proposte per il coordinamento della presente legge, ai fini dell'attuazione pratica della medesima, con le disposizioni speciali in vigore che regolano l'assunzione e il collocamento di particolari categorie di lavoratori e di suggerire i mezzi ad inserire nelle varie branche del lavoro, senza pregiudizio per l'individuo e la collettività, i soggetti fisicamente o funzionalmente minorati.

Per le materie di sua competenza la Commissione può chiedere dati e promuovere indagini, richiedendone il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Sulle materie per le quali il presente articolo riconosce alla Commissione la competenza di esprimere pareri, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale non provvederà senza aver previamente udito i pareri stessi] ⁽⁷⁾.

(7) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

3. [La Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Egli può delegare a presiedere singole riunioni della Commissione il Sottosegretario di Stato o uno dei direttori generali di cui al n. 2) del comma successivo.

Essa è composta:

1) da otto rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti e da uno degli artigiani, designati su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale dalle rispettive organizzazioni sindacali. Il Ministro, nella richiesta, terrà conto dell'importanza numerica delle organizzazioni;

2) dai direttori generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che presiedono ai servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza e assistenza sociale;

3) da un funzionario in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio;

4) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o da un suo rappresentante.

Alle sedute della Commissione centrale e dei Comitati, di cui all'art. 4, nelle quali sia trattata la materia di cui all'art. 2, n. 4), parteciperà, come membro effettivo, un rappresentante del Ministro per la pubblica istruzione, e, qualora si trattino materie interessanti le Regioni a statuto autonomo, entro i limiti dei poteri ad esse conferiti dalla Costituzione, parteciperà, come membro effettivo, un rappresentante della Regione interessata.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nel richiedere alle organizzazioni sindacali le designazioni dei rappresentanti di cui al comma secondo, n. 1, assegnerà loro un termine di quindici giorni per la designazione decorso il quale il Ministro provvederà d'ufficio. Tale termine potrà su richiesta motivata delle organizzazioni interessate, essere prorogato dal Ministro per altri quindici giorni.

In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo dovrà essere designato e nominato un membro supplente.

Le funzioni di segretario e di vice segretario sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti della Commissione e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Essi durano in carica due anni] ⁽⁸⁾.

(8) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

4. [La Commissione centrale può costituire nel suo seno Comitati, dei quali determina la composizione e le funzioni] ⁽⁹⁾.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche su richiesta della Commissione o di Comitati, può far assistere a singole riunioni della Commissione e dei Comitati rappresentanti di altri Ministeri interessati, dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ⁽¹⁰⁾ e dell'Ispettorato medico del lavoro per i problemi di carattere igienico e sanitario, dirigenti di istituti di previdenza, assistenza e istruzione professionale e persone particolarmente esperte nelle questioni in discussione] ⁽¹¹⁾.

(9) Con *D.M. 29 aprile 1954*, sono stati costituiti il Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati, il Comitato per la formazione professionale e per i cantieri scuola ed il Comitato per il lavoro dei giovani. Con *D.M. 10 aprile 1963* è stato costituito un Comitato consultivo in materia di ricorsi avanzati dai lavoratori ai sensi dell'*art. 25* della presente legge. Vedi anche *art. 1, L. 19 gennaio 1955, n. 25* che istituisce «presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati di cui all'*art. 1 della L. 29 aprile 1949, n. 264*» un Comitato consultivo in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori.

(10) L'*art. 2, L. 13 marzo 1958, n. 296*, costitutiva del Ministero della sanità, dispone fra l'altro, la devoluzione a tale Ministero, delle attribuzioni dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

(11) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

5. [Le norme per il funzionamento della Commissione centrale e dei Comitati saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale medesima.

La Commissione centrale è convocata ogni tre mesi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. È convocata altresì ogni qualvolta il Ministro lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

I Comitati sono convocati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di sua iniziativa o su richiesta di un terzo dei loro componenti] ⁽¹²⁾.

(12) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

6. [Con l'entrata in vigore della presente legge sono soppressi:

1) il Comitato per la disoccupazione previsto dall'*art. 9 del R.D.L. 20 maggio 1946, n. 373* ⁽¹³⁾;

2) il Comitato per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale dei lavoratori disoccupati, istituito con l'*art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1264* ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾.

(13) La Commissione predetta sostituisce il Comitato per la disoccupazione di cui all'*art. 9, R.D.L. 20 maggio 1946, n. 373*, ed il Comitato per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale dei lavoratori disoccupati, di cui all'*art. 2, D.Lgs.C.P.S. 7 novembre 1947, n. 1264*. Vedi, in proposito, l'*art. 6* della presente legge.

(14) La Commissione predetta sostituisce il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9, R.D.L. 20 maggio 1946, n. 373, ed il Comitato per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale dei lavoratori disoccupati, di cui all'art. 2, *D.Lgs.C.P.S. 7 novembre 1947, n. 1264*. Vedi, in proposito, l'art. 6 della presente legge.

(15) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'art. 8, *D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

TITOLO II

Disciplina del collocamento ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾

Capo I - Disciplina dell'avviamento al lavoro

7. [Il collocamento è funzione pubblica esercitata secondo le norme del presente titolo] ⁽¹⁸⁾.

(16) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'art. 8, *D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

(17) Vedi anche per il collocamento degli addetti alla coltivazione del riso il *D.P.R. 29 aprile 1950*, per quello dei lavoratori dello spettacolo, il *D.P.R. 5 giugno 1950*, per quello dei lavoratori d'albergo, il *D.P.R. 18 luglio 1957, n. 773*, e per quello dei lavoratori agricoli, il *D.Lgs.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929*.

(18) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'art. 8, *D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

8. [Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui deve iscriversi nelle liste di collocamento presso gli Uffici di cui al Capo II del

presente titolo, della circoscrizione nella quale ha la propria residenza, a sensi della *legge 24 dicembre 1954, n. 1228* ⁽¹⁹⁾ e del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136* ⁽²⁰⁾.

Il lavoratore, senza cambiare la propria residenza, può trasferire la sua iscrizione nelle liste di collocamento dell'Ufficio di altro Comune capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 20.000 abitanti o di notevole importanza industriale situato nella stessa Provincia oppure in altra Provincia contermina o comunque nel raggio di 150 chilometri.

La richiesta di trasferimento deve essere presentata all'Ufficio di collocamento del Comune di residenza che, previa cancellazione del lavoratore dalle proprie liste, provvede a trasmettere gli atti all'Ufficio di collocamento indicato dal lavoratore.

I lavoratori che trasferiscono la propria iscrizione nelle liste di collocamento di altro ufficio conservano l'anzianità di iscrizione in precedenza maturata ⁽²¹⁾ ⁽²²⁾.

(19) Relativa allo «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente».

(20) Recante il «Regolamento di esecuzione della *legge 24 dicembre 1954, n. 1228*, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente».

(21) Così modificato dall'*art. 2, L. 10 febbraio 1961, n. 5*, recante l'abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo nonché disposizioni per agevolare la mobilità territoriale dei lavoratori.

(22) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

9. [Nessuno può essere iscritto nelle liste di collocamento se non abbia compiuto l'età stabilita dalla legge per essere assunto al lavoro ⁽²³⁾ e non sia in possesso del libretto di lavoro o del certificato sostitutivo ⁽²⁴⁾, nei casi in cui tali documenti sono prescritti.

... ⁽²⁵⁾.

Hanno diritto ad essere iscritti nelle liste di collocamento i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi del lavoro nonché i lavoratori dimessi dai luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, qualificati per

professione o per mestiere adatti alle loro condizioni fisiche dalle apposite Commissioni previste dalle leggi speciali ⁽²⁶⁾.

I lavoratori stranieri che chiedono di iscriversi nelle liste di collocamento devono essere muniti di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di documento equipollente previsto da Accordi internazionali ⁽²⁷⁾ ⁽²⁸⁾.

(23) Vedi gli *artt. 5 e 6, L. 26 aprile 1934, n. 653*, recante disposizioni sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.

(24) Vedi *L. 10 gennaio 1935, n. 112*, riguardante l'istituzione del libretto di lavoro.

(25) Comma abrogato dall'*art. 10, L. 28 febbraio 1987, n. 56*.

(26) Vedi la *L. 3 giugno 1950, n. 375*, recante la riforma della *legge 21 agosto 1921, n. 1312*, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, il *D.Lgs.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222*, in materia di assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private e il *D.Lgs. 15 aprile 1948, n. 538*, in materia di avviamento al lavoro dei lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare.

(27) Comma aggiunto dall'*art. 3, L. 10 febbraio 1961, n. 5*.

(28) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

10. [Le iscrizioni nelle liste di collocamento devono essere eseguite secondo l'ordine di presentazione della richiesta.

Le iscrizioni devono essere distinte secondo le seguenti classificazioni:

1) lavoratori disoccupati per effetto della cessazione del rapporto di lavoro immediatamente precedente al loro stato di disoccupazione;

2) giovani di età inferiore ai 21 anni, ed altre persone in cerca di prima occupazione, o rinviati dalle armi;

3) casalinghe in cerca di lavoro;

4) pensionati in cerca di occupazione;

5) lavoratori occupati in cerca di altra occupazione ⁽²⁹⁾.

Entro l'ambito delle classificazioni suddette i lavoratori iscritti saranno raggruppati per settori di produzione, entro ciascun settore per categorie professionali ed entro ciascuna categoria per qualifica o specializzazione.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, sarà provveduto alla determinazione delle modalità di raggruppamento dei lavoratori che, per la loro generica capacità di lavoro, non siano classificabili in un determinato settore o categoria.

Saranno iscritti in separate liste coloro che richiedano di essere avviati a lavori di breve durata o a carattere stagionale] ⁽³⁰⁾.

(29) Vedi, anche, l'*art. 10, L. 28 febbraio 1987, n. 56*.

(30) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

11. È vietato l'esercizio della mediazione, anche se gratuito, quando il collocamento è demandato agli Uffici autorizzati ^{(31) (32) (33)}.

[I datori di lavoro sono tenuti ad assumere i lavoratori, dei quali abbiano bisogno, iscritti nelle liste di collocamento] ⁽³⁴⁾.

[L'obbligo di cui al comma precedente non riguarda:

1) il coniuge, i parenti e gli affini non oltre il 3° grado del datore di lavoro;

2) il personale avente funzioni direttive;

3) i lavoratori di concetto o specializzati assunti mediante concorso pubblico;

4) i lavoratori esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri ed i coloni parziari;

5) i domestici, i portieri, gli addetti a studi professionali e tutti coloro che sono addetti ai servizi familiari;

6) i lavoratori destinati ad aziende con non più di tre dipendenti oppure ad aziende rurali con non più di sei dipendenti, limitatamente a zone mistilingui o montane da determinarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale ⁽³⁵⁾ ⁽³⁶⁾.

[La disciplina della mediazione per la categoria di cui al n. 5) sarà regolata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge] ⁽³⁷⁾.

[Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici, sono soggetti all'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo, limitatamente all'assunzione di personale salariato, per la quale non sia prescritto concorso pubblico] ⁽³⁸⁾.

[È ammesso il passaggio del lavoratore direttamente e immediatamente dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra ⁽³⁹⁾ ⁽⁴⁰⁾.

[I nominativi degli assunti al lavoro di cui ai punti 4), 5) e 6) e al comma precedente devono essere comunicati dai datori di lavoro all'Ufficio di collocamento della zona] ⁽⁴¹⁾ ⁽⁴²⁾.

(31) Vedi, anche, *L. 23 ottobre 1960, n. 1369*. Per l'annullabilità dei contratti di lavoro stipulati senza l'osservanza delle norme sul collocamento vedi art. 2098 c.c.1942.

(32) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

(33) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'*allegato 1* allo stesso decreto, come modificato dall'*allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213*, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

(34) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

(35) Vedi il *D.P.R. 2 maggio 1950*.

(36) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

(37) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

(38) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

(39) Vedi l'*art. 33, L. 20 maggio 1970, n. 300*.

(40) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

(41) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

(42) Vedi, anche, il comma 14-ter dell'*art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

12. [È ammesso lo scambio di mano d'opera e di servizi di cui all'*art. 2139 del codice civile*] ⁽⁴³⁾.

(43) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

13. [Chiunque intenda assumere lavoratori deve farne richiesta al competente Ufficio nella cui circoscrizione si svolgono i lavori ai quali la richiesta si riferisce.

L'Ufficio predetto, qualora non sia in grado di corrispondere in tutto o in parte alla richiesta, la trasmette per la parte non soddisfatta ad altri Uffici i quali debbono indicare entro cinque giorni i lavoratori da assumere] ⁽⁴⁴⁾ ⁽⁴⁵⁾.

(44) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

(45) Vedi, anche, il comma 14-ter dell'*art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

14. [La richiesta di lavoratori deve essere numerica per categoria e qualifica professionale.

Gli Uffici di collocamento sono tenuti a soddisfare la richiesta con lavoratori della categoria e qualifica professionale in essa indicate.

È ammessa la richiesta nominativa:

a) per tutti i lavoratori destinati ad aziende che non abbiano stabilmente più di cinque dipendenti e, per i lavoratori destinati ad altre aziende, nei limiti di un decimo, sempre che la richiesta sia per un numero di unità superiore alle nove;

b) per i lavoratori di concetto oppure aventi una particolare specializzazione o qualificazione;

c) per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia della sede di opifici, di cantieri, o comunque di beni dell'azienda;

d) per il primo avviamento di lavoratori in possesso di titoli di studio rilasciati da scuole professionali.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, possono essere fissate entro un anno le qualificazioni e le specializzazioni per le quali è consentita ai datori di lavoro la richiesta nominativa. In attesa di tale decreto restano ferme le disposizioni vigenti ⁽⁴⁶⁾.

L'Ufficio di collocamento, nell'atto di soddisfare la richiesta del datore di lavoro, è tenuto ad accertarsi che le condizioni offerte ai nuovi assunti siano conformi alle tariffe e ai contratti collettivi] ⁽⁴⁷⁾.

(46) Non essendo stato finora emanato tale decreto, vedi ancora i decreti ministeriali riportati alla sottovoce B di questa voce.

(47) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

15. [In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'*art. 13*, la Commissione di cui all'*art. 25*, a richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, può autorizzare che agli avviamenti per determinati lavori da svolgersi in un Comune concorrano, osservati opportuni criteri di proporzionalità, lavoratori di altri Comuni anche di Province contermini ⁽⁴⁸⁾] ⁽⁴⁹⁾.

[In caso di denegata autorizzazione, per quanto previsto dal comma precedente, provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ⁽⁵⁰⁾] ⁽⁵¹⁾.

[Ferre restando le precedenze al collocamento previste da leggi speciali, sarà data preferenza nell'avviamento ai lavoratori che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano conseguito una qualificazione professionale nei corsi di cui al titolo IV ⁽⁵²⁾] ⁽⁵³⁾.

[Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, nell'avviamento al lavoro si terrà conto complessivamente: del carico familiare; dell'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento; della situazione economica e patrimoniale, desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti del nucleo familiare, e dagli altri elementi concorrenti nella valutazione dello stato di bisogno del lavoratore, anche con riguardo allo stato sanitario del nucleo familiare, in base ai documenti esibiti dal lavoratore medesimo] ⁽⁵⁴⁾.

[Il datore di lavoro può rifiutare di assumere lavoratori, avviati dall'Ufficio competente, i quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa] ⁽⁵⁵⁾.

I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi ⁽⁵⁶⁾ ⁽⁵⁷⁾ ⁽⁵⁸⁾.

[A tal fine i datori di lavoro debbono dichiarare all'atto della presentazione delle richieste, sia nominative che numeriche, se vi siano stati, entro l'anno precedente, dipendenti della stessa qualifica licenziati per riduzione di personale, specificandone i nomi ⁽⁵⁹⁾] ⁽⁶⁰⁾.

(48) Gli originari primi tre commi sono stati così sostituiti dall'*art. 4, L. 10 febbraio 1961, n. 5*.

(49) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

(50) Gli originari primi tre commi sono stati così sostituiti dall'*art. 4, L. 10 febbraio 1961, n. 5*.

(51) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

(52) Gli originari primi tre commi sono stati così sostituiti dall'*art. 4, L. 10 febbraio 1961, n. 5*.

(53) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

(54) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

(55) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

(56) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 4, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 5 dell'*art. 1, D.L. 6 marzo 2006, n. 68*.

(57) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

(58) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'*allegato 1* allo stesso decreto, come modificato dall'*allegato C* al *D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213*, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1,

15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

(59) L'ultimo capoverso di tale articolo è stato aggiunto dalla *L. 16 novembre 1962, n. 1618*, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1962, n. 305.

(60) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

16. [Ove sia ritenuto opportuno dalla Commissione comunale, per l'attività agricola ed edilizia saranno predisposti dei turni di lavoro a rotazione ed eventuale compensazione tra tutti gli iscritti al collocamento delle categorie dei manovali e dei braccianti agricoli, compresi quelli a compartecipazione che non traggano da essa occupazione sufficiente.

Per distribuire le giornate disponibili fra tutti gli iscritti si terrà conto delle giornate di occupazione dei singoli lavoratori anche in settori non agricoli a ciclo stagionale e delle giornate presunte occorrenti per la coltivazione del terreno condotto dai lavoratori collocandi, che siano parzialmente occupati come mezzadri, compartecipanti, coloni parziari e coltivatori diretti] ⁽⁶¹⁾.

(61) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

17. [Per l'assunzione di salariati avventizi le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici possono chiedere all'Ufficio competente l'elenco dei disoccupati della specialità da assumere, per l'accertamento dei requisiti voluti, ed hanno la facoltà di sottoporre ad opportuni esperimenti la mano d'opera loro inviata per accertarne la capacità tecnica ⁽⁶²⁾.

Qualora l'Ufficio incaricato del collocamento nel Comune in cui devono essere fatte le assunzioni non disponga di operai che, a giudizio delle amministrazioni interessate, siano in grado di attendere ai lavori da compiere, le amministrazioni stesse possono rivolgere richiesta ad Uffici di altri Comuni] ⁽⁶³⁾.

(62) L'*art. 60, L. 5 marzo 1961, n. 90*, che ha stabilito lo stato giuridico degli operai dello Stato, ha disposto il divieto di assunzione di personale operaio non di ruolo o giornaliero presso le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo.

(63) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

18. [L'avviamento al lavoro è comprovato da comunicazione rilasciata dall'Ufficio competente al lavoratore ed indirizzata al datore di lavoro l'Ufficio all'atto dell'avviamento restituisce al lavoratore il libretto di lavoro o il certificato sostitutivo nel caso in cui tali documenti siano prescritti] ⁽⁶⁴⁾ ⁽⁶⁵⁾.

(64) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

(65) Vedi, anche, il comma 14-ter dell'*art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

19. [È data facoltà al datore di lavoro di assumere direttamente la mano d'opera in tutti i casi in cui tale assunzione sia giustificata da urgente necessità di evitare danni alle persone o agli impianti.

Qualora le prestazioni dei lavoratori assunti direttamente ai sensi del comma precedente si protraggano oltre il terzo giorno, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione nominativa per la eventuale convalida delle assunzioni effettuate, indicandone i motivi e le condizioni di lavoro all'Ufficio competente]

⁽⁶⁶⁾ ⁽⁶⁷⁾.

(66) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

(67) Vedi, anche, il comma 14-ter dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

20. [Le Commissioni comunali, costituite a norma del D.Lgs. 16 settembre 1947, n. 929 ⁽⁶⁸⁾, debbono comunicare all'Ufficio competente per territorio l'elenco nominativo dei lavoratori agricoli avviati al lavoro, ai sensi e per gli effetti del citato decreto, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e relative variazioni, di cui al *R.D. 24 settembre 1940, n. 1949* ⁽⁶⁹⁾, e successive modificazioni, debbono essere periodicamente comunicati agli Uffici competenti per territorio, agli effetti della classificazione professionale degli iscritti e della conseguente valutazione ai fini del collocamento.

Gli Uffici di collocamento devono trasmettere alle Commissioni previste dal *R.D. 24 settembre 1940, n. 1949* ⁽⁷⁰⁾, e successive modificazioni, l'elenco dei lavoratori agricoli occupati nell'anno precedente con l'indicazione dei periodi di occupazione] ⁽⁷¹⁾.

(68) La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1958, n. 78, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nel *D.Lgs.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929*, ratificato con *L. 17 maggio 1952, n. 621*, in riferimento agli articoli 38, 41, 42 e 44 della Costituzione.

(69) Riguardante le modalità di accertamento dei contributi unificati in agricoltura, nonché le modalità di accertamento dei lavoratori agricoli. La compilazione degli elenchi nominativi di cui al presente articolo è attualmente fatta a cura degli Uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura. Servizio qualificato dalla *L. 22 novembre 1954, n. 1136*, di diritto pubblico. Tali elenchi sono poi sottoposti all'esame della Commissione comunale per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, istituita dal *D.Lgs.Lgt. 8 febbraio 1945, n. 75*.

(70) Riguardante le modalità di accertamento dei contributi unificati in agricoltura, nonché le modalità di accertamento dei lavoratori agricoli. La compilazione degli elenchi nominativi di cui al presente articolo è attualmente fatta a cura degli Uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura. Servizio qualificato dalla *L. 22 novembre 1954, n. 1136*, di diritto pubblico. Tali elenchi sono poi sottoposti all'esame della Commissione comunale per il servizio di compilazione degli

elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, istituita dal *D.Lgs.Lgt. 8 febbraio 1945, n. 75*.

(71) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

21. I datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione ^{(72) (73) (74)}.

[I datori di lavoro dell'agricoltura non sono tenuti alla comunicazione di cui al precedente comma quando si tratti di braccianti giornalieri] ^{(75) (76)}.

(72) Comma così sostituito dal comma 3 dell'*art. 6, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*, con la decorrenza indicata nell'*art. 7, comma 2*, dello stesso decreto. Vedi, anche, l'*art. 19, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276* e il comma 4 dell'*art. 2, D.L. 7 settembre 2007, n. 147*.

(73) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

(74) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'*allegato 1* allo stesso decreto, come modificato dall'*allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213*, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

(75) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

(76) Vedi, anche, il comma 9 dell'*art. 01, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

22. [I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, esclusi quelli di cui al terzo comma del presente articolo, hanno l'obbligo di dichiarare all'Ufficio competente, entro trenta giorni dalla fine del mese nel quale fu fatta la iscrizione o la successiva conferma, la permanenza nel loro stato di disoccupazione.

Il lavoratore, che non osserva l'obbligo di cui al precedente comma è cancellato di ufficio dalla lista di collocamento, nonché dall'elenco dei lavoratori agricoli disoccupati di cui al primo comma, n. 1, dell'*art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929* ⁽⁷⁷⁾, qualora vi sia incluso, salvo reinscrizione con la nuova anzianità.

Per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento e partecipanti ai turni di lavoro di cui all'art. 16, l'accertamento della permanenza nello stato di disoccupazione è fatto di ufficio. Qualora tale permanenza non sussista, si procede di ufficio alle cancellazioni previste nel comma precedente.

La cancellazione può essere revocata in caso di comprovato grave impedimento a fare la dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo] ⁽⁷⁸⁾.

(77) La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1958, n. 78, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nel *D.Lgs.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929*, ratificato con *L. 17 maggio 1952, n. 621*, in riferimento agli articoli 38, 41, 42 e 44 della Costituzione.

(78) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

23. [Ove per soddisfare particolari esigenze del lavoro e della produzione sia ravvisata, per determinate categorie di lavoratori, la necessità di organizzare il servizio di collocamento con carattere interprovinciale o nazionale, o, per categorie specializzate, con forme particolari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, può essere disposto che le funzioni previste dal titolo II siano esercitate da uno o più degli Uffici esistenti per tutto il territorio nazionale o per il territorio di più Province, ovvero da Uffici speciali, funzionanti sotto il controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dei suoi organi periferici e delle Commissioni centrali e provinciali previste dagli artt. 1 e 25, e secondo le disposizioni di legge ⁽⁷⁹⁾ ⁽⁸⁰⁾.

(79) Vedi al riguardo, per l'avviamento al lavoro degli addetti alla monda, trapianto e raccolta del riso, il *D.P.R. 29 aprile 1950* (pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 1950, n. 109), per l'organizzazione del servizio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo, il *D.P.R. 5 giugno 1950* (pubblicato nella Gazz. Uff. 12 luglio 1950, n. 157), per il collocamento degli operai addetti alla panificazione, il *D.P.R. 30 agosto 1956, n. 1241*, per i lavoratori d'albergo, il *D.P.R. 18 luglio 1957, n. 773*, per i lavoratori dello spettacolo, il *D.P.R. 24 settembre 1963, n. 2053*. Vedi, altresì, l'*art. 1, L. 28 febbraio 1987, n. 56*.

(80) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

TITOLO II

Disciplina del collocamento

Capo II - Organi di collocamento

24. [Il servizio del collocamento è svolto dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, dalle loro sezioni staccate istituite nei centri industriali ed agricoli più importanti della provincia, ai sensi dell'*art. 3 del D.Lgs. 15 aprile 1948, n. 381* ⁽⁸¹⁾, nonché dai loro collocatori, corrispondenti od incaricati, ai sensi dell'*art. 5 dello stesso decreto legislativo*, negli altri comuni ove se ne ravvisi la necessità.

Il compenso mensile per il personale incaricato temporaneo previsto dal comma precedente non dovrà essere superiore a lire 20.000. La spesa globale per i detti compensi non dovrà eccedere l'importo annuo massimo di lire 900.000.000 ⁽⁸²⁾ ⁽⁸³⁾.

(81) Recava norme in materia di riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Vedi ora il *D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520*, recante norme in materia di riorganizzazione centrale e periferica del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e la *L. 22 luglio 1961, n. 628*, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(82) Vedi, ora, la *L. 16 maggio 1956, n. 562*, recante norme sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali e la *L. 21*

dicembre 1961, n. 1336, recante norme in merito alla istituzione del ruolo dei collocatori.

(83) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.*

25. [Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dal direttore dell'Ufficio stesso in qualità di presidente, da un rappresentante del Genio civile, da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da sette rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti, scelti fra i designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali, tenuto conto della loro importanza numerica.

La Commissione decide, nell'ambito delle direttive emanate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

a) sulla classificazione professionale dei lavoratori, sul loro passaggio da un settore produttivo all'altro e da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo;

b) sulle contestazioni relative alle richieste nominative di assunzione di lavoratori;

c) sui ricorsi contro i provvedimenti delle sezioni, dei corrispondenti e degli incarichi in merito all'iscrizione nelle liste di collocamento e all'avviamento al lavoro.

Contro le deliberazioni della Commissione è ammesso il ricorso al Ministro, il quale decide sentita la Commissione centrale.

La Commissione esprime pareri, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e formula proposte su ogni altra questione relativa al collocamento nella provincia e sulla istituzione di sezioni staccate dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. La Commissione dura in carica due anni ⁽⁸⁴⁾ ⁽⁸⁵⁾.

(84) Vedi, anche, l'*art. 20, L. 28 febbraio 1987, n. 56.*

(85) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

26. [Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta della Commissione provinciale, può autorizzare il Prefetto ad istituire, con proprio decreto, presso le Sezioni di collocamento ed i collocatori - corrispondenti od incaricati - una Commissione per il collocamento, composta dal dirigente dell'Ufficio del lavoro o da un suo incaricato, in qualità di presidente, e da quattro rappresentanti dei lavoratori e da tre dei datori di lavoro.

La Commissione dura in carica due anni.

Essa esprime pareri sulle materie previste dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo precedente e sulle altre questioni relative al collocamento, sottoposte al suo esame dal presidente.

I turni di lavoro, previsti dall'*art. 16*, e la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo le norme dell'*art. 15* e le direttive di applicazione dettate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione sentite le Commissioni centrali e provinciali, sono stabiliti e periodicamente aggiornati dalla Sezione di collocamento o dal collocatore, su conforme proposta della Commissione prevista dal primo comma di questo articolo.

La Sezione di collocamento o il collocatore non possono modificare i turni e le graduatorie proposte dalla Commissione, se non in base a decisione adottata dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentita la Commissione di cui all'*art. 25* ⁽⁸⁶⁾] ⁽⁸⁷⁾.

(86) L'articolo è riportato nel suo testo originale: le modifiche apportate dalla *L. 21 agosto 1949, n. 586*, che aveva modificato il primo comma ed aggiunto due commi all'articolo stesso, sono venute meno in forza dell'abrogazione della *L. 21 agosto 1949, n. 586*, da parte dell'*art. 21, L. 16 maggio 1956, n. 562*. Vedi, anche, l'*art. 1, L. 28 febbraio 1987, n. 56*.

(87) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

TITOLO II

Disciplina del collocamento

Capo III - Disposizioni penali

27. [1. Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge è punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni, con il conseguente sequestro del mezzo di trasporto se adoperato a questo fine. Se vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda è aumentata fino al triplo ⁽⁸⁸⁾ ⁽⁸⁹⁾.

2. I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli Uffici di collocamento i lavoratori sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore interessato ⁽⁹⁰⁾ ⁽⁹¹⁾.

3. I datori di lavoro che non comunicano alla commissione circoscrizionale per l'impiego, nei termini di cui all'articolo 21, primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore interessato ⁽⁹²⁾ ⁽⁹³⁾ ⁽⁹⁴⁾.

(88) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

(89) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'*allegato 1* allo stesso decreto, come modificato dall'*allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213*, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

(90) Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 22 dell'*art. 31, L. 27 dicembre 2002, n. 289*. Vedi, anche, il comma 14-ter dell'*art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(91) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

(92) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

(93) Articolo così sostituito dall'art. 26, L. 28 febbraio 1987, n. 56 e poi abrogato dall'art. 85, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416.

(94) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

TITOLO II

Disciplina del collocamento

Capo IV - Disposizioni finali

28. [I Comuni sono tenuti a fornire i locali occorrenti per i servizi di collocamento] ⁽⁹⁵⁾.

(95) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

29. [È abrogato il R.D.L. 21 dicembre 1938, n. 1934, sull'ordinamento della disciplina nazionale della domanda e della offerta di lavoro.

È abrogato altresì l'ultimo comma dell'art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 1948, n. 381 ⁽⁹⁶⁾.

Restano in vigore le disposizioni speciali che regolano l'assunzione e il collocamento di particolari categorie di lavoratori.

Nulla è variato per quanto riguarda le disposizioni speciali relative al collocamento degli apprendisti ⁽⁹⁷⁾ ⁽⁹⁸⁾.

(96) Vedi ora al riguardo l'*art. 12, L. 16 maggio 1956, n. 562*.

(97) Vedi, ora, la *L. 19 gennaio 1955, n. 25* ed il *D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668*, con il quale è stato approvato il regolamento esecutivo della legge sull'apprendistato.

(98) I titoli I e II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma e 27, commi 1 e 3, sono stati abrogati dall'*art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*.

TITOLO III

Assistenza economica ai lavoratori involontariamente disoccupati ⁽⁹⁹⁾

Capo I - Disposizioni generali

30. Fino a quando non sia disciplinato, in sede di riforma della Previdenza sociale, l'ordinamento delle prestazioni per la disoccupazione involontaria, si applicano le disposizioni del *R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827* ⁽¹⁰⁰⁾, modificato col *R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636* ⁽¹⁰¹⁾, convertito nella *L. 6 luglio 1939, n. 1272*, salvo le modificazioni disposte con il presente capo ⁽¹⁰²⁾.

(99) Vedi il *D.P.R. 24 ottobre 1955, n. 1323*.

(100) Recante norme in materia di perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.

(101) Recante modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria.

(102) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'*allegato 1* allo stesso decreto, come modificato dall'*allegato C* al *D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213*, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

31. La norma dell'*art. 1 del R.D.L. 17 marzo 1941, n. 124*, concernente la elevazione da 120 a 180 del numero massimo delle giornate di godimento dell'indennità di disoccupazione, già prorogata coi DD.LL. 29 luglio 1947, n. 841 e 15 aprile 1948, n. 549, continua ad avere vigore fino a quando non sia disciplinato, come previsto dall'articolo precedente, il nuovo ordinamento delle prestazioni per la disoccupazione involontaria.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo rimane a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ⁽¹⁰³⁾.

(103) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'*allegato 1* allo stesso decreto, come modificato dall'*allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213*, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

32. L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso:

a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio; agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'*articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949*, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri ⁽¹⁰⁴⁾.

La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattie, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue ⁽¹⁰⁵⁾;

b) agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità di impiego, senza limite di retribuzione ⁽¹⁰⁶⁾.

Sono estese alle predette categorie, in quanto compatibili con la disposizione della presente legge, le disposizioni vigenti per le categorie già comprese nell'obbligo dell'assicurazione della disoccupazione involontaria ed in particolare quelle relative ai contributi per le indennità giornaliere e per il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.

L'estensione dell'obbligo assicurativo per gli appartenenti alle categorie di prestatori di opera, di cui alla lettera *b*) del primo comma, si applica con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ⁽¹⁰⁷⁾.

(104) Vedi, anche, l'*art. 6, L. 5 novembre 1968, n. 1115*. Da ultimo, le disposizioni contenute nella lett. *a*) sono state così sostituite dall'*art. 1, D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049*.

(105) Vedi, anche, l'*art. 6, L. 5 novembre 1968, n. 1115*.

(106) La Corte costituzionale, con sentenza 18 giugno-3 luglio 1975, n. 177 (Gazz. Uff. 9 luglio 1975, n. 181), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'*art. 32 lettera b)*, nella parte in cui esclude gli operai delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità d'impiego, dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

(107) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'*allegato 1* allo stesso decreto, come modificato dall'*allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213*, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

33. Per i lavoratori agricoli l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge per le categorie e secondo le modalità di cui al regolamento previsto dalla lettera *a*) del precedente articolo.

Le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria e per gli assegni integrativi saranno stabilite annualmente in conformità del disposto dell'*art. 9 del D.Lgs.Lgt. 1° marzo 1945, n. 177* ⁽¹⁰⁸⁾ sostituito dall'articolo unico del D.Lgt. 31 ottobre 1947, n. 1378 ⁽¹⁰⁹⁾.

I contributi predetti saranno riscossi secondo le modalità stabilite nel regolamento ⁽¹¹⁰⁾ ⁽¹¹¹⁾.

(108) Recante norme in materia di corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali.

(109) Recante modificazioni all'*art. 9, D.Lgs.Lgt. 1° marzo 1945, n. 177*, di cui alla nota precedente.

(110) Il regolamento è stato approvato con *D.P.R. 24 ottobre 1955, n. 1323*.

(111) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'*allegato 1* allo stesso decreto, come modificato dall'*allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213*, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

TITOLO III

Assistenza economica ai lavoratori involontariamente disoccupati

Capo II - Assegni integrativi delle indennità di disoccupazione ⁽¹¹²⁾

34. Gli assegni integrativi istituiti col *D.Lgs.Lgt. 31 agosto 1945, n. 579* ⁽¹¹³⁾, modificato col *R.D.Lgs. 20 maggio 1946, n. 373* ⁽¹¹⁴⁾, e col *D.Lgs.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 870* ⁽¹¹⁵⁾, ed i sussidi straordinari istituiti col *R.D.Lgs. 20 maggio 1946, n. 373* ⁽¹¹⁶⁾, modificato col *D.Lgs.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 870* ⁽¹¹⁷⁾, per la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, sono disciplinati dalla presente legge, la quale sostituisce i citati decreti che, pertanto, sono abrogati ⁽¹¹⁸⁾ ⁽¹¹⁹⁾.

(112) Gli assegni integrativi sono stati conglobati nelle nuove aliquote dell'indennità di disoccupazione dall'*art. 31, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818*.

(113) Recava corresponsione degli assegni integrativi della indennità di disoccupazione.

(114) Recava aumento degli assegni integrativi della indennità di disoccupazione e concessione di sussidi straordinari ai lavoratori involontariamente disoccupati non aventi diritto alla indennità suddetta.

(115) Recava aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione.

(116) Recava aumento degli assegni integrativi della indennità di disoccupazione e concessione di sussidi straordinari ai lavoratori involontariamente disoccupati non aventi diritto alla indennità suddetta.

(117) Recava aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione.

(118) Il presente articolo è da ritenersi implicitamente abrogato dall'*art. 31, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818*. Vedi, anche, l'*art. 1, L. 20 ottobre 1960, n. 1237*, in materia di prestazioni per la disoccupazione involontaria.

(119) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'*allegato 1* allo stesso decreto, come modificato dall'*allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213*, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

35. Agli aventi diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dall'*art. 19 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636*⁽¹²⁰⁾, convertito con modificazioni, nella *L. 6 luglio 1939, n. 1272*, è concesso per il periodo di godimento di tale indennità, un assegno integrativo di lire 200 per ogni giornata di corresponsione della indennità stessa a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali, istituito con *D.Lgs.Lgt. 1° marzo 1945, n. 177*⁽¹²¹⁾.

...⁽¹²²⁾,

Oltre gli assegni integrativi di cui ai precedenti commi sono corrisposte al disoccupato le indennità di caropane previste dai *D.D.Lgs.C.P.S. 6 maggio 1947, n. 563*⁽¹²³⁾ e 16 luglio 1947, n. 770⁽¹²⁴⁾ e della *L. 7 luglio 1948, n. 1093*⁽¹²⁵⁾.

Gli assegni integrativi sono corrisposti unitamente alla indennità giornaliera di disoccupazione con l'osservanza delle norme che disciplinano la corresponsione dell'indennità stessa^{(126) (127)}.

(120) Recante modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria.

(121) Recava norme in materia di corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia, per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali. Il fondo istituito con il predetto decreto è stato soppresso dall'*art. 14, L. 4 aprile 1952, n. 218*, recante norme in materia di riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(122) Seguiva un comma abrogato dall'*art. 7, L. 5 novembre 1968, n. 1115*.

(123) Recante corresponsione dell'indennità caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.

(124) Recante aumento dell'indennità di caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.

(125) Recante aumento dell'indennità di caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo.

(126) Il presente articolo è da ritenersi implicitamente abrogato dall'*art. 31, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818*.

(127) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'*allegato 1* allo stesso decreto, come modificato dall'*allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213*, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

TITOLO III

Assistenza economica ai lavoratori involontariamente disoccupati

Capo III - Sussidi straordinari

36. Per determinate località e limitatamente a particolari categorie professionali, può essere disposta, con decreto del Ministro per il lavoro e la Previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, la concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro e che non abbiano i requisiti prescritti per il diritto alla indennità giornaliera di disoccupazione.

Nell'ambito delle località e delle categorie professionali per le quali è fatta la concessione, i singoli lavoratori disoccupati godranno della concessione stessa purché si verificino per essi le seguenti condizioni:

1) risulti che sia stato versato un numero minimo di contributi settimanali per l'assicurazione per la disoccupazione involontaria, secondo quanto disposto dal penultimo comma del presente articolo;

2) siano da almeno cinque giorni iscritti nelle liste di collocamento di cui all'art. 8 senza aver ottenuto offerta di occupazione ⁽¹²⁸⁾;

3) siano nell'impossibilità di seguire i corsi di qualificazione professionale o di prestare la loro opera presso cantieri di cui al Titolo IV, per comprovata inidoneità fisica, o perché i corsi o cantieri distino eccessivamente dal luogo di residenza o perché, pur avendone fatta domanda, non vi siano stati ammessi per deficienza di posti;

4) non appartengano a famiglia di cui almeno due membri siano occupati ⁽¹²⁹⁾;

5) non beneficino di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali o di pensioni o rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza e assistenza sociale, fatta eccezione per le pensioni di guerra ⁽¹³⁰⁾. Il sussidio straordinario di disoccupazione può essere corrisposto anche a titolari di rendite da infortuni sul lavoro che abbiano i requisiti richiesti, purché per il periodo di godimento del sussidio straordinario, rinuncino alla rendita loro spettante.

Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente per i lavoratori agricoli, il numero minimo di contributi versati richiesto per la concessione del sussidio straordinario è di cinque settimanali per gli operai o uno mensile per gli impiegati alla data di entrata in vigore della presente legge, e aumenta mensilmente di tanti contributi versati quante sono le settimane o i mesi di effettiva occupazione. Raggiunto il numero di 52 contributi settimanali prescritto dal *R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636* ⁽¹³¹⁾, convertito nella *L. 6 luglio 1939, n. 1272*, anche in difetto dei due anni di assicurazione, al diritto di godere il sussidio straordinario subentra il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione ⁽¹³²⁾.

La concessione del sussidio straordinario per determinate località e categorie è disposta avuto riguardo alle condizioni di lavoro e delle industrie locali ed ai lavori pubblici da eseguire ⁽¹³³⁾.

(128) In base a decisione del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione, convalidata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (lettera all'I.N.P.S. del 1° agosto 1952, n. 22/32833 - XXII/24), è sufficiente che l'iscrizione agli uffici di collocamento sia avvenuta almeno un giorno prima del decreto di concessione.

(129) L'esclusione si applica soltanto se i familiari svolgono un proficuo lavoro; di conseguenza non viene disposta se i familiari effettuano una prestazione d'opera saltuaria o in qualità di apprendista.

In mancanza di norme regolamentari di esecuzione sono considerati familiari (Circolare I.N.P.S. 29 luglio 1950, n. 70113 G.S.):

1) il coniuge anche quando sia separato di fatto, o anche quando, legalmente separato, sia tenuto a corrispondere gli alimenti al coniuge disoccupato;

2) gli ascendenti diretti del disoccupato i genitori e avi materni e paterni;

3) i figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti, nonché gli adottivi, gli affiliati, i nati da precedente matrimonio del coniuge del disoccupato e gli esposti regolarmente affidati;

4) i fratelli e sorelle germani o unilaterali purché conviventi e non coniugati.

Si ricorda, inoltre, che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con lettera 13 ottobre 1954, n. 22/49587, ha precisato che i familiari suddetti, anche se lavorino fuori della residenza del disoccupato, debbono essere considerati ai fini della esclusione dal sussidio straordinario.

(130) Debbono intendersi sia le pensioni di guerra dirette che le pensioni di guerra indirette o di reversibilità.

(131) Recante modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria.

(132) Vedi, anche, l'*art. 1, L. 21 luglio 1959, n. 533*, recante modifica dell'*art. 36, L. 29 aprile 1949, n. 264*.

(133) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'*allegato 1* allo stesso decreto, come modificato dall'*allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213*, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

37. I lavoratori agricoli possono essere ammessi ai sussidi straordinari con le norme stabilite dal precedente articolo, purché, entro i tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, per essi siano stati versati o risultino dovuti i contributi settimanali e giornalieri minimi previsti dal regolamento, sia per i salariati fissi che per i lavoratori giornalieri. Il regolamento prevederà anche

l'aumento periodico, a decorrere dal compimento del terzo mese dall'entrata in vigore della presente legge, dei contributi che dovranno essere pagati in relazione ad effettiva occupazione per essere ammessi al sussidio straordinario.

Sono utilizzabili, per costituire i minimi indicati, i contributi eventualmente versati per mezzo di marche, in dipendenza dell'esercizio, da parte dell'assicurato, di altre attività già comprese nell'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione; a tale effetto per i lavoratori giornalieri sei contributi giornalieri equivalgono ad un contributo settimanale ⁽¹³⁴⁾ ⁽¹³⁵⁾.

(134) Il regolamento approvato con *D.P.R. 24 ottobre 1955, n. 1323*, non ha previsto alcun minimo di contribuzione per la concessione dei sussidi straordinari nei riguardi dei lavoratori agricoli.

(135) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'*allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213*, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

38. Sono esclusi dal sussidio straordinario di disoccupazione i disoccupati già ricoverati in case di cura e da esse dimessi per guarigione clinica, per stabilizzazione o per prosecuzione delle cure antitubercolari, quando usufruiscano del sussidio post-sanatoriale a norma delle disposizioni vigenti ⁽¹³⁶⁾.

(136) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'*allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213*, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

39. Si applicano per la corresponsione del sussidio straordinario di disoccupazione le norme sull'assicurazione per la disoccupazione involontaria relative alla concessione ed erogazione delle indennità giornaliere, alla

sospensione ed alla cessazione del diritto al godimento dell'indennità medesima, ai ricorsi contro la negata concessione di essa ed agli erogatori e ai controlli ⁽¹³⁷⁾.

I sussidi straordinari sono di importo pari a quello degli assegni integrativi di cui al capo II del presente titolo ⁽¹³⁸⁾.

I sussidi straordinari di regola si erogano per 90 giorni prorogabili al massimo a 180; e, in casi eccezionali, entro un più ampio termine, previsto dal decreto di concessione ⁽¹³⁹⁾.

(137) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

(138) Il presente comma è da ritenersi implicitamente abrogato dall'art. 31, D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.

(139) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

40. Il lavoratore, per godere della concessione del sussidio straordinario previsto dall'apposito decreto Ministeriale, deve presentare domanda per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La domanda è redatta sul modulo fornito dall'Istituto predetto contenente un particolare richiamo alle sanzioni penali previste in caso di alterazione della verità.

La domanda deve essere trasmessa con una dichiarazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con la quale si attesti l'esistenza nel richiedente dei requisiti di cui ai nn. 2), 3), 4) e 5) dell'art. 36

⁽¹⁴⁰⁾.

(140) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

41. L'erogazione del sussidio straordinario cessa di diritto:

1) quando sia trascorso il periodo massimo di godimento previsto dall'art. 39;

2) quando il disoccupato attenda comunque a proficuo lavoro, o quando abbia rifiutato un'occupazione adeguata;

3) quando il disoccupato avviato ai corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori o ai cantieri vi si sia rifiutato senza giusti motivi;

4) quando il disoccupato non abbia adempiuto, senza giustificato motivo, agli obblighi per comprovare in ogni momento la continuità della disoccupazione;

5) quando il disoccupato non abbia rinnovato l'iscrizione nelle liste di collocamento entro la fine del mese susseguente a quello della iscrizione o della conferma.

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ordina di ufficio la cessazione della erogazione del sussidio straordinario non appena gli risulti il verificarsi di una o più delle ipotesi previste dal presente articolo ⁽¹⁴¹⁾.

(141) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

42. Alla corresponsione dei sussidi straordinari provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenendo per essi contabilità distinta presso il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali e osservando le norme previste per le gestioni e il controllo di detto Fondo dal *D.Lgs.Lgt. 1° marzo 1945, n. 177* ⁽¹⁴²⁾

⁽¹⁴³⁾,

(142) Recava norme in materia di corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia, per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali. Il fondo istituito con il predetto decreto è stato soppresso dall'*art. 14, L. 4 aprile 1952, n. 218*, recante norme in materia di riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(143) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'*allegato 1* allo stesso decreto, come modificato dall'*allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213*, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

43. All'onere derivante dalla erogazione dei sussidi straordinari si provvede con i contributi dovuti dai datori di lavoro per gli assegni integrativi delle indennità di disoccupazione nella misura fissata annualmente ai sensi dell'*art. 9 del D.Lgs.Lgt. 1° marzo 1945, n. 177* ⁽¹⁴⁴⁾, e col concorso dello Stato ⁽¹⁴⁵⁾.

Per l'anno finanziario 1948-49 lo Stato verserà all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la corresponsione dei sussidi straordinari la somma di lire cinque miliardi da corrisondersi in due rate semestrali all'inizio di ciascun semestre. Per gli anni finanziari successivi il contributo statale sarà determinato nella legge del bilancio ⁽¹⁴⁶⁾.

(144) Recava norme in materia di corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia, per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali. Il fondo istituito con il predetto decreto è stato soppresso dall'*art. 14, L. 4 aprile 1952, n. 218*, recante norme in materia di riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(145) L'*art. 4, L. 4 aprile 1952, n. 218*, recante norme in materia di riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti non fa più menzione del concorso dello Stato.

(146) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

44. Chi indebitamente riscuote il sussidio straordinario di disoccupazione o continua a percepirlo dopo la cessazione del suo stato di disoccupazione è punito con l'ammenda dal doppio al decuplo delle somme percepite a titolo di sussidio, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Indipendentemente da tali pene il responsabile viene escluso dal sussidio straordinario per la durata di un anno. Nell'ipotesi di tentativo, tale durata è ridotta a sei mesi.

Una ammenda uguale a quella prevista nel primo comma, salvo che il fatto costituisca reato più grave, è applicata al datore di lavoro o a chiunque renda possibile l'indebita percezione del sussidio di disoccupazione ⁽¹⁴⁷⁾.

(147) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

TITOLO IV

Addestramento professionale ⁽¹⁴⁸⁾

Capo I - Disposizioni generali

45. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nei casi e con le modalità stabilite nel presente titolo, promuove direttamente o autorizza l'istituzione di corsi di addestramento professionale, nonché l'apertura di cantieri-scuola per

disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità ⁽¹⁴⁹⁾ ⁽¹⁵⁰⁾.

(148) La denominazione del titolo è stata così sostituita dall'*art. 1, L. 4 maggio 1951, n. 456*, recante modificazioni alla *legge 29 aprile 1949, n. 264*.

(149) Così sostituito dall'*art. 2, L. 4 maggio 1951, n. 456*. Vedi, anche, l'*art. 1, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10*.

(150) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'*allegato 1* allo stesso decreto, come modificato dall'*allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213*, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

TITOLO IV

Addestramento professionale

Capo II - Corsi per disoccupati ⁽¹⁵¹⁾

46. I corsi per disoccupati sono rivolti all'addestramento, alla qualificazione, al perfezionamento o alla rieducazione professionale dei lavoratori che, a causa dello stato di disoccupazione o in dipendenza degli eventi di guerra, abbiano bisogno di riacquistare, accrescere o mutare rapidamente le loro capacità tecniche, adattandole alla necessità della efficienza produttiva, alle esigenze del mercato interno del lavoro e alla possibilità di emigrazione.

Essi hanno carattere eminentemente pratico, con applicazione degli allievi in opere attinenti all'attività professionale oggetto del corso.

I corsi sono diurni con orario corrispondente a quello normale di lavoro, durano di regola da due a otto mesi e possono essere seguiti da corsi più progrediti di eguale durata per gli stessi allievi che abbiano frequentato i corsi di addestramento ⁽¹⁵²⁾ ⁽¹⁵³⁾.

(151) Vedi la *L. 2 aprile 1968, n. 424* e l'*art. 10, L. 5 novembre 1968, n. 1115*.

(152) Vedi, anche, l'*art. 8, L. 5 novembre 1968, n. 1115*.

(153) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

47. I corsi per lavoratori disoccupati possono essere promossi dalle Amministrazioni dello Stato e dai Comuni, nonché da altri enti, istituzioni e associazioni anche presso scuole, a termini del R.D.L. 21 giugno 1938, n. 1380

⁽¹⁵⁴⁾ ⁽¹⁵⁵⁾.

(154) Recante norme in materia di istituzione dei corsi e per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori e convertito in legge dalla L. 16 gennaio 1939, n. 290.

(155) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

48. I promotori dei corsi per lavoratori disoccupati possono ottenere, qualora dimostrino di avere l'attrezzatura idonea per l'effettuazione dei medesimi, i finanziamenti e le sovvenzioni necessarie, nonché le indennità per gli allievi previste dal presente titolo. L'autorizzazione è data con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

La coordinazione dei corsi in rapporto alle esigenze regionali è demandata al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Le proposte di istituzioni dei singoli corsi devono essere inoltrate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, munite del parere della Commissione provinciale ⁽¹⁵⁶⁾.

(156) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

49. L'iscrizione ai corsi avviene su domanda dell'interessato diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che, d'intesa con le direzioni dei corsi, provvede alla selezione e all'avviamento, tenendo presenti criteri razionali di orientamento professionale.

Gli istituti, gli enti e le associazioni che promuovono corsi sono tenuti a comunicare, almeno dieci giorni prima della data di inizio dei corsi stessi, agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, agli Ispettorati del lavoro, ai Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e alle locali associazioni sindacali, la istituzione dei corsi e, ad inizio avvenuto, a segnalare i nominativi degli iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ⁽¹⁵⁷⁾.

(157) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

50. I promotori dei corsi devono richiedere un delegato ministeriale che presenzi agli esami finali e devono rimettere entro 120 giorni dalla chiusura dei corsi stessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente, il resoconto didattico, tecnico ed economico dei singoli corsi ^{(158) (159)}.

(158) Articolo così sostituito dall'*art. 1, L. 11 febbraio 1970, n. 35* (Gazz. Uff. 28 febbraio 1970, n. 53).

(159) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'*allegato 1* allo stesso decreto, come modificato dall'*allegato C* al *D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213*, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

51. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilisce le modalità per il funzionamento dei corsi per disoccupati ⁽¹⁶⁰⁾.

(160) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'*allegato 1* allo stesso decreto, come modificato dall'*allegato C* al *D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213*, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

52. Nelle località e per quelle categorie per le quali sono stati istituiti corsi, i lavoratori disoccupati, di età inferiore ai quaranta anni, sono obbligati alla frequenza per poter percepire il sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, e tutte le altre agevolazioni dipendenti dal loro stato di disoccupazione, salvo le eccezioni previste dall'*art. 36, secondo comma, numero 3*.

Tutti gli allievi che frequentino con diligenza i corsi hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, eventualmente ad essi spettante, ad una integrazione di lire 200 per ogni giornata effettiva di presenza a carico del Fondo di cui all'*art. 62*.

Gli allievi dei corsi che non percepiscono, quantunque disoccupati, né l'indennità giornaliera di disoccupazione, né il sussidio straordinario di disoccupazione, oltre alla suindicata integrazione giornaliera di lire 200, ricevono un secondo assegno giornaliero pari a lire 100 aumentato di lire 60 per ogni figlio, per la moglie e per i genitori, purché siano a carico.

I lavoratori che abbiano frequentato con regolarità e diligenza i corsi e abbiano superato la prova finale conseguono un attestato ed ottengono un premio di L. 3000. Il predetto attestato, a parità di altre condizioni, dà diritto di preferenza nell'avviamento al lavoro o nell'emigrazione ⁽¹⁶¹⁾.

I lavoratori che non frequentano assiduamente i corsi possono essere radiati, e in tal caso decadono dal diritto al sussidio straordinario di disoccupazione ⁽¹⁶²⁾ ⁽¹⁶³⁾.

(161) La *L. 14 novembre 1967, n. 1146* (Gazz. Uff. 12 dicembre 1967, n. 309) ha così disposto:

«

Art. 1. L'attestato di qualifica conseguito dai lavoratori in base all'*art. 52, quarto comma, della L. 29 aprile 1949, n. 264*, è valido, ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro, dopo un periodo di occupazione, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva e che in ogni caso non potrà essere superiore ai sei mesi, in mansioni proprie della qualifica stessa.

Art. 2. Nel periodo di occupazione di cui all'articolo precedente il lavoratore può essere considerato come tirocinante con diritto alla retribuzione prevista dai contratti collettivi per gli apprendisti, aspiranti al conseguimento della stessa qualifica.

Ai lavoratori di cui al comma precedente, che non abbiano superato i 20 anni, si applicano le norme contenute negli *artt. 21, 22, 24, 26 e 28 della L. 19 gennaio 1955, n. 25* e successive modifiche ed integrazioni.»

(162) Vedi, anche, l'*art. 6, L. 27 febbraio 1958, n. 173*, recante parziali modifiche alla *L. 4 marzo 1952, n. 137* e alla *L. 17 luglio 1954, n. 594*, concernenti l'assistenza a favore dei profughi.

(163) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'*allegato 1* allo stesso decreto, come modificato dall'*allegato C* al *D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213*, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

TITOLO IV

Addestramento professionale

Capo III - Corsi aziendali di riqualificazione

53. Le imprese industriali non a ciclo stagionale, che occupano almeno mille dipendenti, e che reputano di avere una minore funzionalità per effetto di una maestranza in parte non rispondente alle esigenze aziendali o per il mancato adeguamento del carico di mano d'opera alle proprie possibilità funzionali ed economiche, possono chiedere di aprire corsi di riqualificazione per maestranze di età non superiore ai quarantacinque anni, qualora almeno i due terzi dei lavoratori interessati desiderino, di frequentarli. Analogamente più imprese industriali, con meno di mille dipendenti ciascuna, possono chiedere di aprire corsi interaziendali, purché i due terzi dei lavoratori interessati desiderino di frequentarli. La responsabilità della gestione dei corsi è assunta dall'impresa presso la quale i corsi stessi sono attuati ⁽¹⁶⁴⁾ ⁽¹⁶⁵⁾.

(164) Vedi, anche, l'*art. 1, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10*.

(165) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'*allegato 1* allo stesso decreto, come modificato dall'*allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213*, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

54. Le imprese previste dall'articolo precedente rivolgono domanda documentata al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, a mezzo dell'Ispettorato del lavoro competente, che esprime il parere sulla opportunità del corso e sulla razionalità della sua organizzazione.

La facoltà del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concedere l'autorizzazione è esercitata d'intesa con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio ⁽¹⁶⁶⁾ ⁽¹⁶⁷⁾.

(166) Vedi, anche, l'*art. 1, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10*.

(167) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'*allegato 1* allo stesso decreto, come modificato dall'*allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213*, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

55. I corsi di cui agli articoli precedenti durano da tre a otto mesi e si svolgono in locali distinti da quelli adibiti dall'impresa alla normale attività secondo le direttive stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Al termine del corso i non qualificati sono licenziati; i qualificati invece sono riassorbiti dall'azienda nei limiti delle sue possibilità. Alle prove di fine corso presenzierà un tecnico designato dalla Commissione provinciale ⁽¹⁶⁸⁾ ⁽¹⁶⁹⁾.

(168) Vedi, anche, l'*art. 1, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10*.

(169) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'*allegato 1* allo stesso decreto, come modificato dall'*allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213*, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

56. Agli operai dei corsi, in deroga al disposto di cui all'*art. 6 del D.Lgs. 12 agosto 1947, n. 869* ⁽¹⁷⁰⁾, è corrisposta l'integrazione salariale nella misura dei due terzi della retribuzione globale per le ore da ventiquattro a quaranta settimanali a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria. Ad essi inoltre a carico del Fondo di cui all'*art. 62* sarà corrisposta settimanalmente una somma pari alla integrazione di cui sopra, oltre alla integrazione giornaliera di lire 100. Agli stessi sono corrisposti gli assegni familiari nella misura prevista per la categoria cui il lavoratore appartiene, a carico della rispettiva Cassa degli assegni familiari.

Ad essi non spetta il premio finale di lire 3000.

Sono a carico delle imprese promotrici dei corsi le spese per l'istituzione, l'attrezzatura ed il funzionamento dei corsi stessi, quelle per le assicurazioni infortuni, nonché quelle per l'indennità di licenziamento nelle ipotesi previste dall'articolo precedente ⁽¹⁷¹⁾.

(170) Recante nuove disposizioni sulle integrazioni salariali.

(171) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

TITOLO IV

Addestramento professionale

Capo IV - Facilitazioni alle piccole aziende ed alle botteghe artigiane

57. Sul fondo costituito ai sensi dell'art. 62 si possono ridurre, fino ad un terzo del loro ammontare, le spese sostenute dalle botteghe artigiane o dalle imprese con non più di cinque dipendenti, che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo seguente, per corrispondere i contributi al Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali e al Fondo di solidarietà sociale, per conto degli apprendisti minori dei 18 anni da esse istruiti.

Le botteghe e le imprese che intendono ottenere il rimborso di cui al precedente comma, alla scadenza di ogni semestre a partire dal 1° gennaio 1949 trasmettono apposita domanda, corredata dei documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi considerati, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, i quali devono accertare il possesso, da parte dei richiedenti dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo seguente.

I benefici previsti dal presente articolo a favore delle imprese non sono concessi nei casi in cui l'apprendista sia distratto dal tirocinio per lavori non direttamente connessi all'insegnamento e alla pratica del mestiere ⁽¹⁷²⁾.

(172) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

58. Agli effetti del riconoscimento alle botteghe e alle imprese della idoneità all'insegnamento del mestiere agli apprendisti per l'ammissione ai benefici previsti dall'articolo precedente, sono istituiti in ogni provincia appositi registri, la cui formazione e tenuta sono affidate agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, secondo le norme indicate nel seguente comma.

Spetta alla Commissione centrale di determinare, ai fini della formazione e della tenuta dei registri delle botteghe e imprese:

a) l'elenco dei mestieri per cui è ammessa l'iscrizione nei registri;

b) le modalità per la tenuta dei registri e i requisiti per stabilire l'idoneità delle imprese all'insegnamento del mestiere ai fini del conseguimento dei benefici previsti nell'articolo precedente;

c) le modalità necessarie per l'azione di vigilanza e di controllo sull'efficienza dell'insegnamento agli apprendisti da parte delle botteghe e imprese iscritte nei registri ⁽¹⁷³⁾.

(173) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

TITOLO IV

Addestramento professionale

Capo V - Cantieri-scuola

59. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e con quello per i lavori pubblici, a seconda della materia, promuove direttamente o autorizza, in zone ove la occupazione sia particolarmente accentuata, l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità.

Ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici ed ai loro uffici periferici, nell'ambito delle rispettive competenze, è demandato il compito

dell'approvazione dei progetti, della sorveglianza tecnica e del collaudo delle opere eseguite nei cantieri di cui al presente articolo.

I detti Ministeri ed uffici periferici, a richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, forniranno altresì l'assistenza tecnica ai detti cantieri.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilisce le modalità organizzative dei cantieri-scuola ⁽¹⁷⁴⁾.

(174) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

60. Il proprietario di terreno idoneo a lavori di rimboschimento, di bonifica e di sistemazione montana, può chiedere l'autorizzazione ad aprire cantieri-scuola al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale ha facoltà di concederla. La stessa concessione può essere accordata anche ad amministrazioni pubbliche, Enti o Consorzi nell'ambito delle leggi vigenti.

Qualora il rimboschimento non venga effettuato dal proprietario del suolo, il terreno dopo l'esecuzione delle semine o delle piantagioni, è consegnato al Corpo forestale dello Stato per gli ulteriori interventi necessari ad assicurare il buon esito dei lavori. In tale caso la cessione temporanea del terreno è disciplinata con le norme stabilite dagli artt. 76 e 78 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 ⁽¹⁷⁵⁾.

Alle spese occorrenti per le indennità di occupazione dei terreni compresi nei perimetri di rimboschimento, la fornitura di semi e piantine e per gli interventi atti ad assicurare il buon esito dei lavori è provveduto con gli stanziamenti iscritti sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Analogamente per le spese occorrenti per la costruzione di opere di pubblica utilità, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e non previste nell'articolo seguente, è provveduto con gli stanziamenti iscritti sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici stesso ⁽¹⁷⁶⁾.

(175) Recante il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

(176) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

61. I lavoratori disoccupati possono chiedere di essere ammessi al lavoro nei cantieri-scuola in qualità di lavoratori volontari, entro il numero massimo di posti e per la durata che, per ciascun cantiere, sono stabiliti, sentiti i proponenti degli stessi, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'iscrizione ai cantieri-scuola avviene su domanda dell'interessato, diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che, d'intesa con la direzione dei cantieri stessi, provvede alla selezione ed all'avviamento.

I lavoratori hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, a lire 300 giornaliere.

Qualora non abbiano diritto a tale sussidio, percepiranno, oltre le lire 300, un assegno di lire 200 giornaliere ed un assegno integrativo di lire 60 per i familiari previsti dal 2° comma dell'art 35 della presente legge.

Ai lavoratori coniugati deve essere comunque assicurato un trattamento complessivo non inferiore a lire 600 giornaliere.

Ai lavoratori spetta, inoltre, per ogni mese di servizio assiduo ed operoso, un premio di lire 1000, corrisposto a giudizio insindacabile del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le spese riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei cantieri-scuola e le indennità ai lavoratori in essi avviati sono a carico del Fondo di cui all'art. 62

⁽¹⁷⁷⁾ ⁽¹⁷⁸⁾,

(177) Così sostituito dalla L. 2 febbraio 1952, n. 54.

(178) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

TITOLO IV

Addestramento professionale

Capo VI - Finanziamenti

62. Il «Fondo per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione dei lavoratori italiani», di cui all'art. 4 del D.Lgs. 7 novembre 1947, n. 1264 ⁽¹⁷⁹⁾, proveniente dall'assorbimento del Fondo di cui al R.D. 24 aprile 1939, numero 1059 ⁽¹⁸⁰⁾, assume la denominazione di «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori». Esso costituisce un fondo speciale, gestito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e depositato presso un istituto di credito di diritto pubblico ⁽¹⁸¹⁾.

Il Fondo è alimentato:

a) da contributi straordinari da stabilirsi sulle gestioni della assicurazione contro la disoccupazione, dei relativi assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

b) da un contributo annuo dello Stato fissato in lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1948-49;

c) da contribuzioni ed erogazioni eventualmente effettuate da privati, enti e associazioni o da organismi o da amministrazioni di qualsiasi natura;

d) da recuperi sui finanziamenti ai corsi ed altre eventuali entrate.

Al Fondo restano devolute le attività del Fondo nazionale per l'addestramento professionale, costituito con contratto collettivo di lavoro stipulato in data 1° marzo 1943, tra l'ex Federazione nazionale dei costruttori Edili e l'ex Federazione nazionale dei lavoratori dell'edilizia.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono stabilite le norme per l'amministrazione e l'erogazione delle disponibilità del Fondo, di cui al primo comma del presente articolo, e per l'incasso dei contributi ⁽¹⁸²⁾ ⁽¹⁸³⁾.

(179) Recava norme per l'istituzione ed il coordinamento dei corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori disoccupati. Vedi, ora, il *D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 17*, recante norme per l'amministrazione del «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori». *L'art. 23, L. 21 dicembre 1978*,

n. 845 ha soppresso il fondo addestramento professionale lavoratori. Vedi, inoltre, il *D.M. 15 gennaio 1979*.

(180) Recava la costituzione del «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori dell'industria».

(181) Comma così sostituito dall'*art. 2, L. 24 aprile 1950, n. 259*, recante norme in materia di finanziamento dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola per gli operai disoccupati.

(182) L'*art. 23, L. 21 dicembre 1978, n. 845*, ha soppresso il Fondo addestramento professionale lavoratori, istituito dal presente art. 62.

(183) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'*allegato 1* allo stesso decreto, come modificato dall'*allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213*, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

63. Sul Fondo di cui all'articolo precedente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro provvede:

a) al finanziamento o alla sovvenzione dei corsi di cui alla presente legge;

b) al finanziamento dei cantieri-scuola di cui alla presente legge;

c) ai rimborsi alle botteghe artigiane e alle piccole imprese di cui all'art. 57:

d) all'erogazione di contributi a favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori;

e) alle spese per il funzionamento della Commissione centrale e della segreteria di cui all'art. 3 ⁽¹⁸⁴⁾ ⁽¹⁸⁵⁾.

(184) Così sostituito dall'*art. 3, L. 4 maggio 1951, n. 456*, recante modificazioni alla *legge 29 aprile 1949, n. 264*.

(185) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'*allegato 1* allo stesso decreto, come modificato dall'*allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213*, ha ritenuto indispensabile la permanenza

in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

64. Le disponibilità del fondo, di cui all'art. 62, dovranno essere annualmente impiegate, almeno per la metà, nel Mezzogiorno e nelle Isole per le finalità previste dal presente titolo ⁽¹⁸⁶⁾.

(186) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al *D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213*, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

65. Sono abrogati il *D.Lgs.C.P.S. 7 novembre 1947, n. 1264* ⁽¹⁸⁷⁾, e il *D.Lgs. 14 gennaio 1948, n. 2* ^{(188) (189)}.

(187) Recava norme per l'istituzione ed il coordinamento dei corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori disoccupati. Vedi, ora, il *D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 17*, recante norme per l'amministrazione del «Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori». L'art. 23, *L. 21 dicembre 1978, n. 845* ha soppresso il fondo addestramento professionale lavoratori. Vedi, inoltre, il *D.M. 15 gennaio 1979*.

(188) Recava modificazioni al *D.Lgs.C.P.S. 7 novembre 1947, n. 1264*.

(189) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al *D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213*, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

TITOLO V

Disposizioni generali

66. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per la attuazione della presente legge, attingendo al «Fondo-lire» le somme occorrenti per fronteggiare gli oneri previsti ai titoli III e IV e per quelli previsti al titolo II provvedendo con le entrate di cui alla L. 3 febbraio 1949, n. 31, concernente variazioni al bilancio dell'entrata ⁽¹⁹⁰⁾ ⁽¹⁹¹⁾.

(190) L'*art. 1, L. 24 aprile 1950, n. 259*, recante norme in materia di finanziamento dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola per gli operai disoccupati, ha così disposto: «A modifica dell'*art. 66 della legge 29 aprile 1949, n. 264*, la spesa occorrente per l'esecuzione dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola per gli operai disoccupati viene assunta dallo Stato e sarà annualmente fissata con legge di bilancio».

L'*art. 3* della stessa legge ha così disposto: «Agli effetti dell'*art. 81, quarto comma, della Costituzione* alla spesa derivante dall'applicazione dell'*art. 1* della presente legge per l'esercizio finanziario in corso che viene prevista ed autorizzata in lire due miliardi si farà fronte con le maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

Il Ministero per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio».

(191) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'*allegato 1* allo stesso decreto, come modificato dall'*allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213*, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

67. Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle della presente legge o con essa incompatibili ⁽¹⁹²⁾.

(192) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'*allegato 1* allo stesso decreto, come modificato dall'*allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213*, ha ritenuto indispensabile la permanenza

in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

68. Fino al 30 aprile 1949, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e gli organi da lui dipendenti sono autorizzati a provvedere alla istituzione dei corsi previsti dal titolo IV, anche prima che siano costituite le Commissioni di cui all'art. 25 ⁽¹⁹³⁾.

(193) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.

69. La presente legge entra in vigore cinque giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ⁽¹⁹⁴⁾.

(194) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 11, comma 1, 15, comma 6, 21, comma 1, 27, commi 1 e 3, da 30 a 34, 35, commi 1, 2, 3 e 4, da 36 a 38, 39, commi 1 e 3, e da 40 a 69.